Finalità, organizzazione e funzionamento dell'EPAP

Dott. Claudio Torrisi
Presidente dell'Ordine dei Chimici di Catania
Consigliere del Consiglio di Indirizzo Generale dell'EPAP

Il percorso normativo - Cenni storici

La previdenza è una delle colonne portanti del *welfare*, come si evince dalla lettura dell'**art. 38 della Costituzione**. La gestione dei contributi previdenziali atti alla erogazione delle pensioni di vecchiaia ai lavoratori, è stata oggetto di varie elaborazioni normative, di cui le principali sono:

- Il **D.Lgs. 509/1994**, che "privatizza" gli enti previdenziali, prima pubblici, delle tradizionali categorie professionali ordinistiche (avvocati, notai, ingegneri e architetti, geometri, giornalisti, medici, agenti di commercio, ecc.), trasformandoli in **associazioni o fondazioni**, ovvero enti che assumono la personalità giuridica di diritto privato.
- La **Legge 335/95**, nota come **"Riforma Dini",** che introduce il **calcolo contributivo della pensione in sostituzione di quello retributivo**, e sancisce il principio di **autonomia per le Casse privatizzate**, con la facoltà di "*adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento […] nel rispetto del principio del pro rata, ossia preservando i diritti acquisiti dagli assicurati …*"
- Il **D.Lgs. 103/1996**, che estende **a tutti i lavoratori non subordinati, ed iscritti ad appositi Ordini**, la possibilità di istituire nuove Casse previdenziali di categoria (oppure, ferma l'obbligatorietà della tutela previdenziale, di deliberare l'inserimento in una Cassa privata affine, o l'inserimento in un **costituendo ente pluricategoriale**, ovvero ancora l'iscrizione all'INPS).

La legge istitutiva dell'EPAP – D.lgs 10 febbraio 1996, n. 103

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

Art. 1 - Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti.

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, **la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.**
2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, **che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente**

Art. 2 - Prestazioni. Sistema di calcolo.

Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il **diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti**, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.

Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il **sistema di calcolo contributivo**, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4.

Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3. Forme gestorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:

a) la **partecipazione all'ente pluricategoriale** di cui all'art. 4, avente c onfigurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;

b) la **costituzione di un ente di categoria** avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;

c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie gia' esistenti per altra categoria professionale similare

d) **l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria** di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4 – Ente pluricategoriale

Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), **l'ente esponenziale** designa un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del **comitato fondatore** di cui al comma 2.

.....

Art. 5 - Gli Organi

Sono Organi dell'Ente:

a. il Consiglio di Indirizzo Generale;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Sindaci;
e. il Comitato dei delegati.

Lo Statuto dell’EPAP

TITOLO I - NATURA E DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Art. 1 - Natura e Denominazione dell'Ente

1. L’Ente di previdenza per gli esercenti l’attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico, di geologo è fondazione di diritto privato disciplinata dalle norme del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, e da quelle del Codice Civile in tema di fondazioni, se ed in quanto compatibili.

   L’Ente assume la seguente denominazione: «ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE». La sigla EPAP identifica a tutti gli effetti l’Ente.

2. L’Ente è iscritto nell’albo di cui all’art. 4, comma 1 del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, secondo quanto previsto dal d. min. 2 maggio 1996, n. 337.

Art. 2 – Sede

1. L’Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull’intero territorio della Repubblica.
2. L’Ente può istituire Delegazioni con uffici di rappresentanza.

Art. 3 – Scopi

L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

L'Ente concorre inoltre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni. Esso deve provvedere alle forme di assistenza obbligatoria e può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L'Ente può altresì attuare trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando fondi speciali costituiti con apposita contribuzione.

L'Ente non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità con quanto disposto dal d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Il Regolamento dell'EPAP

Capo I – ISCRITTI

Art. 1 - Iscritti all'Ente

1. Gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, **dei chimici** e dei geologi che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

1-bis. Sono inoltre registrate all'Ente le società costituite per l'esercizio dell'attività professionale come regolamentate dall'art. 10 della Legge 183/2011 nonché le società di cui all'art. 90, comma 2 del D.Lgs 163/2006. Sono comunque registrate le società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali all'interno delle quali vi siano i soggetti di cui al comma 1.

2, **L'obbligo di iscrizione insorge quando vi sia il conseguimento di reddito di attività professionale** …..

2-bis. Ai fini del presente Regolamento **gli iscritti all'Epap si distinguono in**:

a) contribuenti:

I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis, anche se titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente, sui quali grava l'obbligo del versamento di tutti i contributi di cui all'art. 2-bis, c.1;

b) non contribuenti:

b.1 gli iscritti che, per effetto della cessazione di cui all'art. 7-bis, non sono più tenuti alla corresponsione dei contributi di cui all'art. 2-bis, c.1;

b.2 gli iscritti che, pur avendo interrotto la loro attività libero professionale ed essendosi cancellati dall'Albo non sono più tenuti alla corresponsione dei contributi di cui all'art. 2-bis, c. 1, ma mantengono una posizione previdenziale presso l'Ente , non avendo richiesto né la liquidazione della prestazione, né la restituzione dei contributi, né la ricongiunzione della propria posizione previdenziale;

b.3 gli iscritti che, divenuti titolare di prestazione erogata dall'Ente, hanno interrotto l'attività professionale.

3. L'iscrizione all'Ente è **facoltativa per gli iscritti agli albi professionali di cui al precedente comma 1 che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.**

4. L'iscrizione all'Ente **cessa per effetto del venir meno dell'iscrizione agliAlbi professionali** di cui al comma 1. 5.

   L'iscritto agli Albi delle categorie professionali di cui al comma 1, che sia anche **iscritto in altri Albi professionali di categorie anch'esse dotate di Ente di previdenza, può optare per uno qualsiasi degli Enti stessi**. La facoltà di non iscriversi all' EPAP va esercitata mediante presentazione di apposita dichiarazione con firma autentica ai sensi di legge.

Art. 2. – Modalità di iscrizione all'Ente

1. .....
2. La domanda di iscrizione deve essere inviata all'Ente **entro e non oltre sessanta giorni dalla insorgenza dei requisiti richiesti**
3. .....
4. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio dopo intervenuta verifica da parte dell'Ente con **applicazione delle sanzioni previste** dal presente Regolamento.

Articolo 2bis - Tipo di contributi istituzionali

1. I **contributi obbligatori** sono:
   - **soggettivo;**
   - **integrativo;**
   - **solidarietà;**
   - **maternità.**

2. Per la **realizzazione delle forme di previdenza complementare** di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto, nonché degli scopi di cui all'art. 3, comma 3 dello Statuto**, l'Ente istituisce con appositi regolamenti ulteriori contributi facoltativi**.

Capo II - CONTRIBUTI

Art. 3 - Contributo soggettivo

1. Il **contributo soggettivo** obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari al **dieci per cento del reddito professionale netto di lavoro autonomo** di cui all'art. 1, commi 1 e 2, **ancorché prodotto in forma associata per la parte attribuita all'iscritto in forza di patti associativi**, relativo all'anno e risultante dalla rispettiva dichiarazione dei redditi, secondo il disposto dell'art. 49 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' altresì dovuto da parte degli iscritti all'Ente un contributo di solidarietà pari al due per mille del reddito professionale di cui al comma 1.
3. ..
4. In ogni caso è dovuto per ciascun anno un **contributo soggettivo minimo** ed u n **contributo di solidarietà minimo**. Le rispettive misure sono fissate per l'anno 1996 in lire 800.000 arrotondato a 413,00 euro e in lire 16.000 (arrotondato a 8,00 euro) ; dette misure sono sottoposte alle medesime variazioni di cui al comma precedente.
5. Il contributo soggettivo obbligatorio e quello di solidarietà sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, dal reddito complessivo.

Art. 4 - Contributo integrativo

Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, così come individuata dall'art. 1, commi 1 e 2, e devono versare all'Ente il relativo ammontare. In caso di associazione di professionisti, l'ammontare annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato sulla percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla quota spettante al professionista stesso.

La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è **fissata nella misura del due per cento** ed il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dall'iscritto o dall'associazione professionale.
Detta maggiorazione **non si applica per fatture o ricevute emesse da un iscritto verso altro iscritto all'Ente** nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario e sempre che il contributo integrativo sia stato, comunque, applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario stesso.

TITOLO II

ATTIVITÀ DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Articolo 11 – Prestazioni

1. L'Ente corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:

a) pensione di vecchiaia;

b) pensione di inabilità e/o di invalidità;

c) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta.

1-bis. I trattamenti pensionistici di vecchiaia, invalidità e inabilità decorrono dal primo giorno del mese successivo da quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda; i trattamenti pensionistici di reversibilità e indiretti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento da cui nasce il diritto.

1-ter. Le attività assistenziali stabilite dalle Leggi vigenti consistono nella corresponsione dell'indennità di maternità. L'Ente nei limiti della disponibilità del bilancio può corrispondere agli iscritti le seguenti prestazioni assistenziali:

a) assistenza integrativa sanitaria;

b) sussidi;

c) agevolazioni in caso di calamità naturali;

d) piccoli prestiti.

2. Tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali sono corrisposte su domanda degli aventi diritto a condizione che l'iscritto sia in possesso dei prescritti requisiti.

3. Le pensioni di cui agli articoli 12,13 e 14 sono corrisposte a condizione che l'iscritto sia in possesso del requisito della regolarità contributiva

Articolo 12 – Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto almeno 65 anni di età dopo almeno cinque anni di iscrizione, ed a condizione che risultino dallo stesso pagati contributi soggettivi per almeno cinquannualità.

2. Nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo ll'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore.

3. L'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi per il coefficiente di trasformazione, relativo all'età dell'iscritto al momento della domanda, di cui alla tabella A allegata in vigore al momento della richiesta ed approvata dai ministeri vigilanti, relativo all'età dell'iscritto al momento della domanda.

4. *Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.*
5. *Il montante individuale, originato dal complesso dei contributi soggettivi, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della rivalutazione della contribuzione dell'anno di richiesta della pensione, contribuzione dell'anno medesimo, secondo il tasso di capitalizzazione. L'aliquota di computo per il calcolo della pensione è pari a quella della contribuzione soggettiva.*

Articolo 13 – Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) l'iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.

b) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

……

Articolo 14 - Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) l'iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.

b) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente;

Articolo 16 - Pensione ai superstiti

1. Nel caso in cui l’iscritto sia in possesso del requisito della regolarità contributiva, la pensione ai superstiti spetta nei casi ed alle condizioni appresso stabilite:

…….

Articolo 17- Prestazioni differite

1. L'iscritto che, avendo conseguito una anzianità contributiva di almeno cinque anni cessi dalla contribuzione a causa della effettiva cessazione dall'attività professionale, mantiene la sua posizione contributiva ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico differito.

   ……..

Articolo 18 - Pagamento e rivalutazione delle pensioni

1. Gli importi delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi sono annualmente adeguati, con decorrenza 1° gennaio di ogni anno, in base alla variazione media positiva dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell'anno precedente.
2. Le pensioni, fatti salvi i casi di erogazione in unica soluzione come previsti dall’art. 12, sono corrisposte in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre.

Articolo 19 - Indennità di maternità

1. Agli iscritti aventi diritto è corrisposta una indennità di maternità nella misura, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla maternità), fatto salvo quanto previsto dall'art. 7bis.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione del fondo indennità di maternità, il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente la misura del contributo e adotta i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 151/2001.

3. Salvo diversa deliberazione del CdA, l'importo massimo dell'indennità sarà quello tempo per tempo stabilito dalla legge.

Articolo 19bis – Sussidi

1. L'Ente oltre alle attività assistenziali già stabilite dalle leggi vigenti può erogare, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 7, comma 6 lett. f) dello Statuto, sussidi annualmente stanziati, in sede di bilancio preventivo per l'anno di riferimento, nelle seguenti forme:

   a) sussidio, nel caso in cui si verifichi un comprovato stato di bisogno per disagio economico contingente con specifico riguardo ai casi particolari conseguenti lo stato di malattia o infortunio;

   b) assegno di studio a favore dei figli dell'iscritto deceduto, se versano in condizioni di disagio economico.

Articolo 19ter - Assistenza sanitaria integrativa

1. L’Ente predispone forme di assistenza integrative aperte alla adesione volontaria degli iscritti, con lo scopo di erogare agli iscritti in attività o in pensione e ai loro familiari, nell'ambito di un sistema di mutualità, prestazioni integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale finanziate tramite apposito contributo e secondo le modalità previste da un apposito regolamento conforme ai principi dell'art. 3, comma 3 dello Statuto, la cui approvazione e/o Hanno diritto all’assistenza gli iscritti e il relativo nucleo familiare che posseggono i requisiti stabiliti dal predetto regolamento, con le modalità in esso contenute.

Articolo 19quater - Agevolazioni in caso di calamità naturali

1. Nei casi di catastrofe o di calamità naturali dichiarati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modifiche o integrazioni, l’Ente può adottare provvedimenti per agevolare gli obblighi contri utivi degli iscritti che risiedano o che esercitino la professione in un Comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso, abbiano subìto un danno comunque incidente sulla loro attività professionale.

Articolo 19-quinques - Piccoli prestiti

1. Agli iscritti in regola con la contribuzione, possono essere concessi piccoli prestiti, su spese documentate, fino ad un massimo equivalente a quanto previsto dal prestito d'onore, entro i limiti del relativo stanziamento annuale per l'acquisto di beni strumentali e funzionali all'esercizio della professione; l'erogazione del piccolo prestito è disciplinato da apposito regolamento, entro i limiti del relativo stanziamento annuale.
2. L'erogazione dei piccoli prestiti è effettuata in relazione alle spese effettivamente sostenute, sempre che vi sia regolarità nei versamenti contributivi.

Articolo 20 - Contribuzione volontaria

1. L'iscritto contribuente qualora cessi l'attività professionale che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione prima di aver raggiunto l'età minima per il conseguimento del diritto alla pensione, può proseguire a titolo volontario il pagamento dei contributi all'Ente.
2. La facoltà di cui sopra è concessa a condizione che l'iscritto mantenga l'iscrizione nell'Albo professionale e possa far valere almeno una annualità contributiva nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno tre annualità contributive qualunque sia l'epoca del versamento

Articolo 21 - Cumulabilità delle pensioni

1. Le pensioni erogate dall'Ente sono cumulabili con altre pensioni obbligatorie e con altri redditi nei limiti di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 21- bis – Ricongiunzione

1. È ammessa la ricongiunzione dei contributi previdenziali obbligatori e la totalizzazione, secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 22 - Riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente di Previdenza e degli anni del corso legale di laurea

1. L'iscritto ha facoltà di richiedere il riscatto degli anni di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente, a partire dall'anno di iscrizione all'Albo professionale, dopo almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione all'Ente stesso.
2. É ammessa altresì la facoltà di riscatto degli anni del corso legale di laurea.
3. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dall'Ente, mediante regolamenti attuativi approvati dai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Grazie per l’attenzione